REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 403/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2014

che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1º al 7 aprile 2014 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero ([3]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 1º al 7 aprile 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia ([4]) superano la quantità disponibile con il numero d'ordine 09.4321.

(2) Occorre pertanto fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi al numero d'ordine 09.4321, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 dal 1º al 7 aprile 2014 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2013/14 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
([3]) GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.
([4]) GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»
Campagna di commercializzazione 2013/2014
Domande presentate dal 1º al 7 aprile 2014

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	—	Sospese
09.4318	Brasile	—	
09.4319	Cuba	—	Sospese
09.4320	Altri paesi terzi	—	Sospese
09.4321	India	15,8701	Sospese

«Zucchero Balcani»
Campagna di commercializzazione 2013/2014
Domande presentate dal 1º al 7 aprile 2014

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	(1)	
09.4326	Serbia	(1)	
09.4327	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	—	

Disposizioni transitorie, zucchero di importazione «eccezionale» e «industriale»
Campagna di commercializzazione 2013/2014
Domande presentate dal 1º al 7 aprile 2014

Numero d'ordine	Tipo	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4367	Transitorio (Croazia)	—	Sospese
09.4380	Eccezionale	—	
09.4390	Industriale	—	

—: Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(1) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.